Circolare
monotematica fiscale

Nuovo Testo Unico IVA: verifica delle procedure amministrative

A tutte le aziende clienti

Con la presente circolare intendiamo illustrarvi le principali novità del nuovo Testo Unico Iva (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), efficace dal 1° gennaio 2027, e le verifiche da effettuare sulle procedure amministrative e contabili in vista della sua entrata in vigore.

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B
Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

IL NUOVO TESTO UNICO IVA 3
LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO 3
LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI 3
ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI 4
LA STORICIZZAZIONE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI 5
LA GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO 5
CHECK LIST PER IL CENSIMENTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI 6

IL NUOVO TESTO UNICO IVA

*Con il **D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10** è stato approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Iva, le cui norme, in base a quanto previsto dall'ultimo articolo del provvedimento, produrranno i propri effetti **a decorrere dal 1° gennaio 2027**.*
Il Testo Unico riunisce in un unico corpo normativo le disposizioni in precedenza contenute nel D.P.R. 633/1972, recependo altresì specifiche previsioni dettate da altri provvedimenti, con particolare riguardo alla disciplina dell'Iva intracomunitaria, al regime del margine, alla fatturazione elettronica e alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Obiettivo dell'intervento è rendere più agevole la consultazione e l'applicazione dei principi e delle regole che presiedono alla corretta gestione degli adempimenti Iva, sia di natura formale sia di natura sostanziale, aggiornando al contempo alcune previsioni alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta nel tempo.

IN SINTESI

- *Riordino sistematico delle norme in materia di Iva, in precedenza contenute in numerosi provvedimenti emanati nel corso degli anni.*
- *Assenza di variazioni significative nelle regole sostanziali di applicazione del tributo.*
- *Abrogazione delle disposizioni il cui contenuto è stato trasfuso nel nuovo Testo Unico, con particolare riferimento a numerose norme del D.P.R. 633/1972.*
- *Efficacia delle nuove disposizioni: **1° gennaio 2027**.*

LA STRUTTURA DEL TESTO UNICO

*Il nuovo Testo Unico si compone di **171 articoli**: l'art. 170 reca l'elenco dei provvedimenti abrogati, mentre l'art. 171 ne disciplina la decorrenza.*
Per ciascun articolo sono indicate le disposizioni previgenti in esso confluite, che sono contestualmente abrogate: ciò consente di ricostruire con immediatezza la corrispondenza tra la vecchia e la nuova disciplina.
Costituiscono parte integrante del Testo Unico le tabelle allegate, relative:

- *ai prodotti agricoli e ittici e alle operazioni soggette ad aliquota ridotta (**Tabella A**);*
- *ai prodotti soggetti a specifiche discipline (**Tabella B**);*
- *alle particolarità del settore degli spettacoli e delle attività connesse (**Tabella C**);*
- *al settore degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (**Tabella D**).*

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI

*Il primo e più immediato impatto operativo del nuovo provvedimento riguarda la **rinumerazione degli articoli** che disciplinano le diverse fattispecie. È quindi necessario prendere visione quanto prima dei nuovi riferimenti normativi, sia ai fini della corretta gestione della fatturazione attiva, sia ai fini della corretta registrazione dei documenti relativi al ciclo passivo, soprattutto quando questi vengono acquisiti in modo automatico dal flusso telematico.*

*A titolo di esempio, i soggetti che effettuano operazioni esenti, abituati a richiamare in fattura l'art. 10 del D.P.R. 633/1972, dovranno d'ora in avanti fare riferimento all'**art. 37 del nuovo Testo Unico**, nel quale tali previsioni sono state trasfuse.*

TABELLA DI RACCORDO IN ALLEGATO

*Per consentire una agevole verifica della corrispondenza tra la normativa previgente e quella del nuovo Testo Unico, **alleghiamo alla presente circolare il file Excel "Tabella_raccordo_TU_IVA.xlsx"**, che riporta il raccordo tra i riferimenti del D.P.R. 633/1972 (e degli altri provvedimenti interessati) e i corrispondenti articoli del D.Lgs. 10/2026, unitamente a una legenda dei codici Natura della fattura elettronica. **Si precisa che la tabella riporta esclusivamente gli articoli più rilevanti e di più frequente utilizzo nella prassi corrente, e non l'intero raccordo tra le due discipline**.*

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI

In vista dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, è opportuno procedere per tempo all'adeguamento delle procedure interne, anche di tipo informatico, così da presentarsi all'avvio del 2027 con un sistema contabile già in grado di recepire le novità introdotte. Le verifiche dovrebbero riguardare, quantomeno, i seguenti aspetti:

1. ***fatturazione attiva**: previsione di nuovi "codici norma" e delle relative causali contabili, considerato che mutano i riferimenti normativi delle diverse operazioni esenti, escluse, non imponibili, non soggette, ecc.; l'aggiornamento rileva sia per la corretta gestione dei documenti aziendali, sia per la trasmissione telematica delle operazioni attive;*
2. ***registri Iva e liquidazioni**: conseguente adeguamento dei riferimenti esposti nei registri Iva relativi alle operazioni attive e nei correlati prospetti di liquidazione periodica;*
3. ***ciclo passivo**: adeguamento dei "codici norma" e delle relative causali contabili utilizzati per la registrazione delle fatture di acquisto, con particolare attenzione ai casi di importazione diretta dei dati prelevati dal flusso telematico ai fini dell'annotazione nel registro degli acquisti.*

ATTENZIONE

Codici Iva interni e codici Natura della fattura elettronica

*Occorre tenere distinti i codici Iva interni del gestionale dai codici Natura (N_) della fattura elettronica. I primi possono contenere descrizioni e richiami diretti agli articoli di legge e vanno pertanto adeguati alla nuova numerazione. I secondi dipendono invece dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate e **non cambiano automaticamente** per effetto della rinumerazione degli articoli.*

È inoltre consigliabile effettuare un censimento completo di tutti i punti in cui compaiono richiami alle disposizioni vigenti, utilizzando come traccia la check list riportata in calce alla presente circolare.

LA STORICIZZAZIONE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Merita particolare attenzione l'opportunità di procedere a una sorta di "storicizzazione" delle operazioni e dei correlati riferimenti normativi.
Nel corso del 2027, infatti, potrà rendersi necessario emettere documenti o effettuare registrazioni a rettifica di operazioni poste in essere nel 2026: in tali casi andranno richiamate le disposizioni in vigore ***pro tempore****, vale a dire quelle vigenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.*
Ne consegue che i codici e le causali riferiti alla normativa previgente non dovrebbero essere semplicemente sostituiti, ma affiancati da quelli nuovi, così da poterli ancora utilizzare per la gestione delle operazioni relative alle annualità precedenti.

LA GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

*Il nuovo Testo Unico offre una prima soluzione alle criticità che potranno emergere nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. L'****art. 170, comma 3*** *stabilisce infatti che l'eventuale riferimento a disposizioni soppresse deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni ricomprese nel nuovo Testo Unico.*

> ***Art. 170, comma 3, del Testo Unico Iva***
> *Salvo che sia diversamente previsto dal nuovo testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo unico, come riportate da ciascun articolo.*

Sul piano operativo, per i primi mesi del 2027 le fatture elettroniche eventualmente emesse per errore con l'indicazione dei precedenti riferimenti normativi ***non saranno scartate dal Sistema di Interscambio****, a condizione che l'imposta sia applicata correttamente e che sia corretto il codice Natura (N_) indicato per l'operazione.*
Si tratta, tuttavia, di una tolleranza limitata alla prima fase di applicazione, che non esime dalla necessità di completare tempestivamente l'adeguamento delle procedure.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per supportarvi nelle verifiche e negli adeguamenti sopra descritti.

CHECK LIST PER IL CENSIMENTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

	Punti da verificare
1	***Codici Iva del gestionale*** *Verificare descrizioni e richiami normativi associati a ciascun codice Iva; prevedere i nuovi codici riferiti al Testo Unico, mantenendo quelli previgenti per le rettifiche di operazioni effettuate nel 2026.*
2	***Causali contabili*** *Adeguare le causali utilizzate per la registrazione delle operazioni attive e passive.*
3	***Registri Iva e prospetti di liquidazione*** *Aggiornare le descrizioni e i riferimenti normativi esposti nei registri e nei prospetti di liquidazione periodica.*
4	***Modelli di fattura e nota di credito*** *Aggiornare le diciture e i riferimenti normativi riportati nei modelli di fattura, nota di credito e negli altri documenti emessi.*
5	***Importazione del ciclo passivo*** *Verificare le regole di associazione tra i dati acquisiti dal flusso telematico e i codici Iva interni utilizzati per la registrazione degli acquisti.*
6	***Operazioni con l'estero*** *Rivedere le procedure relative alle operazioni con l'estero (esportazioni, cessioni intra-UE, prestazioni di servizi internazionali).*
7	***Manuali amministrativi interni*** *Aggiornare i manuali operativi e le istruzioni interne che richiamano la normativa Iva.*
8	***Lettere di incarico e documenti standard*** *Verificare i richiami normativi contenuti nelle lettere di incarico, nei contratti e nella modulistica standard.*
9	***Controlli automatici e reportistica fiscale*** *Adeguare i controlli automatici e la reportistica fiscale che utilizzano riferimenti agli articoli di legge.*